

previsti dal presente comma le dotazioni complessive di bilancio saranno ridotte, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della Scuola, in materia lineare, fino a concorrenza degli importi indicati nel presente comma.

#### Art. 59

(Norme sul reclutamento dei dirigenti scolastici)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono definite le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente abrogazione dell'aliquota aggiuntiva del 10%. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo.

2. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, completate le procedure di conferimento delle nomine dei vincitori del concorso ordinario indetto con decreto del 22 novembre 2004 del dirigente preposto al competente ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero della pubblica istruzione e del concorso riservato previsto dall'articolo 1 sexies del decreto legge 31 gennaio 2005 n.7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005 n.43, si procede, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, alla nomina di coloro che hanno

completato le suindicate procedure concorsuali, ordinaria e riservata, alle quali siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10% e siano risultati idonei, e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dai rispettivi bandi.

#### Art. 60

(Altri interventi a favore del sistema dell'istruzione)

1. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell'articolo 28, comma 1 e dell'articolo 30, comma 2 ultimo periodo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole Regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007-2008.

2. Fino alla attuazione di quanto previsto dal comma precedente, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi da parte delle strutture accreditate dalle Regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dette risorse, per una quota non superiore al 3%, sono destinate alle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione.

3. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali per un importo di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il 50% delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti Enti locali. Per tali finalità, le Regioni e gli Enti locali concorrono, rispettivamente, nella misura di un terzo della quota predetta, nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e adeguamento a norma, le Regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di cui alla lettera g) del comma 4. Le spese in conto capitale, finanziate con mutui a totale ammortamento a carico dello Stato, sostenute da Comuni e Province per le finalità previste dal secondo periodo del presente comma non concorrono alla determinazione dei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 139 e 141 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, il Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica

istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per l'abbattimento delle barriere architettoniche e/o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il Consiglio di indirizzo e di vigilanza determina altresì l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui sopra, utilizzando a tal fine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo n. 38/2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il Consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalità per l'approvazione dei singoli progetti e provvede all'approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti.

5. Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche.

6. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore e, si applica altresì, limitatamente all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.

7. Per far fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, verranno attivati, previo accordo in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche

mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuità del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tal fine vengono utilizzate annualmente le risorse previste dall'articolo 7, comma 5 della legge 28 marzo 2003, n.53, destinate al finanziamento dell'articolo 2, comma 1, lett. e) ultimo periodo della medesima legge. L'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 è abrogato.

8. A partire dal 2007 il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni, è riorganizzato nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e delle previdenza sociale e con il Ministro per lo sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

9. Ferme restando le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione Europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti". Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un

proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al comma 1, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

10. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al miglior supporto delle attività didattiche.

11. Per gli interventi previsti dai precedenti commi, è autorizzata la spesa di euro 250 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono disposte, dal Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dal presente articolo.

12. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base denominate "scuole non statali" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di euro 100 milioni, da destinarsi prioritariamente alle scuole dell'infanzia.

#### Art. 61

(disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali)

1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui agli artt. \_\_\_\_\_ della presente legge, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il

contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) articolo 40 della presente legge, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 55, commi 4, 5, e 8, della presente legge, per quanto attiene alle assunzioni, valutando la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato; c) art. 1, commi 189, 191 e 194 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006 - sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

3. Agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

#### Art. 62

(disposizioni in materia di personale del SSN)

1. In attuazione dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per un patto nazionale per la spesa sanitaria del xxx settembre 2006:

a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di

finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4% per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;

b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto:

1) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004;

Sono comunque fatte salve e pertanto vanno escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato ed ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:

1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;

2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;

3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla

riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 1 può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tal fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui all'articolo 55;

4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'articolo 1, commi da 198 a 206 della legge 23 dicembre 2005, n.266, sono sostituite da quelle indicate nel presente articolo;

e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009 nonché di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per gli anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005. La Regione sarà giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la Regione sarà considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.

Art. 63

(Risorse Professionalizzazione FF.AA.)

1. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d'anno a decorrere dal 2007.

#### Art. 64

(Risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale, sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 1.765 milioni di euro.

2. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 830 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 652 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione

delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

#### Art. 65

(Automatismi stipendiali personale in regime di diritto pubblico)

1. In attesa di una specifica disciplina intesa alla revisione delle relative strutture retributive, finalizzata al superamento delle progressioni economiche articolate in automatismi stipendiali per anzianità nonché all'introduzione di specifici elementi di valutazione della produttività, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ancora fruiscono di progressioni stipendiali automatiche, a decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali previsti dai rispettivi ordinamenti è ridotta del cinquanta per cento. La riduzione non opera per i ratei maturati al 31 dicembre 2006.

2. In relazione alla riduzione di cui al comma 1, il fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto di 18 milioni di euro per l'anno 2007, di 35 milioni di euro per l'anno 2008 e di 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

#### Art. 66

(Automatismi stipendiali personale Scuola)

1. In attesa della revisione, da definire in sede contrattuale, della struttura retributiva del personale del comparto Scuola, finalizzata all'incentivazione della produttività nonché al superamento degli automatismi stipendiali per anzianità, le posizioni stipendiali previste dalla vigente normativa

contrattuale che si maturano a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono ridotte, dalla predetta data, nella misura del 50 per cento. La riduzione non opera per i ratei maturati al 31 dicembre 2006.

Art. 67

(Università e principali enti pubblici di ricerca)

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative.
2. A decorrere dall'anno 2007, il limite massimo della contribuzione studentesca universitaria non può eccedere il 30 per cento dell'importo del fondo di finanziamento ordinario del 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. A decorrere dal medesimo anno 2007 sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.
3. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia concorrono alla

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo.

4. Il fabbisogno di ciascun ente di ricerca di cui al comma 3 è determinato annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente incrementato del tasso di crescita previsto dal comma 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente comma, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono essere altresì determinati i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attività per conto e nell'interesse dei ministeri che li finanziano.

5. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la normativa recata dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal comma 1 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma 3 del presente articolo, è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

#### Art. 68

(Disposizioni in tema di personale delle università e degli enti di ricerca)

1. A decorrere dall'anno 2008, le università statali e gli enti di ricerca pubblici possono

procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purchè entro il limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

2. Nell'anno 2007, gli enti di cui al comma 1 possono avviare procedure, anche concorsuali, volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente al 1° gennaio 2008, fermi i limiti di cui al comma 1 riferiti all'anno 2006.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi.

4. Entro il 31 marzo 2007, il Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il CUN e la CRUI, bandisce un piano straordinario di assunzione di ricercatori mediante attribuzione dell'idoneità scientifica nazionale, definendone il numero complessivo e le modalità procedurali con particolare riferimento agli ambiti disciplinari e ai criteri di valutazione dei titoli scientifici, didattici e dell'attività di ricerca.

5. All'onere derivante dal comma 4, si provvede nel limite di 20 milioni per l'anno 2007, 40 milioni per l'anno 2008 e 80 milioni per l'anno 2009.

#### Art. 69

(Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio)

1. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di

istituire ed attivare facoltà e corsi di studio in sedi diverse da quella ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa.

2. Per le facoltà e i corsi di studio già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge in sedi didattiche diverse da quelle di cui al comma 1, i competenti organi statutari procedono alla modifica ed integrazione delle convenzioni stipulate con gli enti locali e con gli altri enti pubblici e privati sottoscrittori, in modo da assicurare, per un numero di anni non inferiore a venti, il funzionamento ordinario delle facoltà e dei corsi stessi in termini di risorse finanziarie, strumentali e di strutture edilizie.

3. Le convenzioni, di cui al comma 2, sono trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisizione del parere di congruità del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario. In mancanza di trasmissione o in caso di parere negativo, i corsi di studio sono disattivati a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in cui è intervenuta la valutazione, fermo restando il diritto, per gli studenti iscritti, di completare il corso entro la durata legale dello stesso.

## Capo II

### ENTI TERRITORIALI

#### Art. 70

(Effetti sui saldi di finanza pubblica)

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Capo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

- a) saldo netto da finanziare XXX
- b) fabbisogno del settore pubblico XXX
- c) indebitamento netto della P.A. XXX

## Art. 71

(Patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. A decorrere dall'anno 2007 è avviata una sperimentazione, con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del saldo e le modalità di sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la predetta Conferenza.

3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per il triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2007, al corrispondente complesso di spese finali dell'anno 2005 diminuito del 1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente - calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno - aumentato, rispettivamente, dello 2,5 per cento e del 2,4 per cento.

4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:

- a. spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
- b. spese per la concessione di crediti.

5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza che di cassa; con riferimento alla competenza, le spese finali si calcolano assumendo i dati di competenza per le spese correnti e quelli di cassa per le spese in conto capitale.

6. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tal fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui all'articolo 38, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dall'articolo 73.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in misura proporzionale all'incidenza della finanza di ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale complessiva, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

8. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali.

9. Il limite di indebitamento di cui all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281,

come modificato dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 è ridotto dal 25 per cento al 20 per cento. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano rideterminano il limite del proprio indebitamento in coerenza con la riduzione disposta per le regioni a statuto ordinario.

10. Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le proprie strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15% delle entrate proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le province autonome sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; è fatta comunque salva la facoltà di prevedere un limite inferiore all'indebitamento

11. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni o province autonome, a ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole.

12 Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito [www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza - come definita nel comma 5 - che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare - entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento - al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal

rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 11.

14. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con la procedura di cui al comma 13, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12. Qualora l'ente non adempia, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalità innanzi indicate. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico degli elenchi contenenti le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e quelle per le quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.

15 Decorso inutilmente il termine del 30 giugno, nella regione interessata, con riferimento all'anno in corso, si applica automaticamente:

- a. l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio;
- b. la tassa automobilistica, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aumento di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti.

16 Nelle regioni in cui l'imposta regionale sulla benzina è già in vigore nella misura massima prevista dalla legge si applica l'ulteriore aumento di euro 0,0129.

17 Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 15 e 16.

Art. 72

(Patto di stabilità interno per gli enti locali)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. La determinazione del concorso del singolo ente è disciplinata dai commi 3 e 4; i commi 5 e 6 individuano i saldi finanziari che devono registrare il miglioramento corrispondente all'entità del concorso.

3. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti devono seguire la seguente procedura:

a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti al comma 4 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti:

1) province: 0,478 per l'anno 2007, 0,299 per l'anno 2008 e 0,222 per l'anno 2009;

2) comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti: 0,529 per l'anno 2007, 0,464 per l'anno 2008 e 0,447 per l'anno 2009.

b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003-2005, come risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti:

1) province: 0,040 per l'anno 2007, 0,025 per l'anno 2008 e 0,019 per l'anno 2009;

2) comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti: 0,036 per l'anno 2007, 0,031 per l'anno 2008 e 0,030 per l'anno 2009;

c) determinare l'importo annuo della manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b).

4. Il saldo finanziario di cui al comma 3 è calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti di crediti e le spese derivanti dalle riscossioni di crediti.

5. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza che in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 3, lettera c).

6. Ai fini del comma 5, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali; il saldo finanziario in termini di competenza, da considerare ai fini del presente comma, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi totali e pagamenti totali, per la parte in conto capitale. Nel saldo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti dallo Stato, sia di parte corrente che in conto capitale, ivi compresi quelli sostituiti dalla compartecipazione IRPEF attribuita in regime non dinamico;

b) le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale, e le entrate in conto capitale derivanti dai finanziamenti dell'Unione europea;

c) le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 deliberati dal CIPE alla data del 30 settembre 2006;

d) le entrate per riscossione di crediti e le spese per concessione di crediti.

7. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito [www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 6, che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto viene definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del comma 3.

8. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascun ente locale di cui al comma 1 è tenuto ad inviare - entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento - al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 7.

9. Per gli enti di nuova istituzione nell'anno 2007, o negli anni successivi, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole. Per gli enti istituiti dal 2003 si fa riferimento alla media degli anni, compresi nel triennio 2003/2005, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi. Se si dispone del bilancio di un solo anno, quest'ultimo costituisce la base annua di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilità interno.

10. Gli enti locali commissariati a decorrere dal 2003, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno in cui, dopo la rielezione degli Organi Istituzionali, sia disponibile una base di calcolo su cui applicare le regole.

11. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito nell'ambito degli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria

per gli anni 2007-2011, gli enti di cui al comma 1 possono ricorrere all'indebitamento per gli anni 2007, 2008 e 2009 in misura, rispettivamente, non superiore al 2,6 per cento, al 5,4 per cento e al 6,9 per cento rispetto alla consistenza del debito in essere al 30 settembre 2006. Le predette percentuali potranno essere aggiornate sulla base dei nuovi obiettivi programmatici indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria relativo agli anni successivi

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza il ricorso al debito da parte di una provincia o di un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti in misura eccedente il limite stabilito dal comma 11, a condizione che venga compensato da un corrispondente minore ricorso da parte degli altri enti del proprio comparto. In caso di superamento dei limiti risultanti dall'applicazione del comma 11 e del presente comma, la provincia o il comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può più ricorrere alla procedura di compensazione. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una situazione riepilogativa in cui sono evidenziati, secondo un modello definito con il modello di cui al comma 7 l'importo della consistenza del debito dell'anno precedente e l'eventuale importo del debito netto aggiuntivo realizzato nell'anno di riferimento, con specifica indicazione dell'eventuale quota di debito ceduta o ricevuta ai sensi delle disposizioni del presente comma. E' costituito presso la predetta Conferenza un apposito organismo di composizione mista, le cui regole di funzionamento, numero e modalità di designazione dei componenti sono stabilite con delibera della Conferenza stessa, con il compito di formulare al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali una ipotesi di compensazione.

13. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le comunità montane si applicano le disposizioni di cui al comma 11.

14. Le informazioni previste dai commi 7 e 8 sono messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo

modalità e contenuti che verranno individuati da apposite convenzioni.

15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato con la procedura di cui al comma 8 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7. Qualora i suddetti enti non adempiano, , il sindaco ed il presidente della provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalità innanzi indicate. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti, nonché quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.

16. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno:

- a) nei comuni interessati, con riferimento all'anno di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi di 0,3 punti percentuali;
- b) nelle province interessate con riferimento all'anno di imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio, è calcolata applicando un aumento di 5 punti percentuali sulla tariffa vigente nelle province stesse.

17. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 16.

## Art. 73

(Compartecipazione locale al gettito Irpef e trasferimenti erariali)

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2007 a favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate per l'anno 2007.

## Art. 74

(Disposizioni in materia di organi di governo degli Enti Locali)

In attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, le seguenti modifiche:

- a) Il numero dei consiglieri comunali e provinciali indicato nell'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per singole classi demografiche di enti, è ridotto del dieci per cento, arrotondato aritmeticamente;
- b) Il limite percentuale indicato nell'articolo 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la determinazione, da parte dello statuto, della composizione numerica della giunta comunale e della giunta provinciale, è calcolato sulla base del numero dei consiglieri risultante dalla applicazione della riduzione di cui al comma 1. Il limite massimo indicato nello stesso articolo 47 è fissato in 14 unità;
- c) Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali e dei corrispondenti organi assembleari dei municipi, nonché dei relativi organi esecutivi, secondo le previsioni statutarie e regolamentari di ciascun comune, è ridotto del dieci per cento, arrotondato aritmeticamente;
- d) Le disposizioni alle lettere a), b), e c) si applicano, a decorrere dalle prime elezioni per il

rinnovo dei consigli comunali e provinciali successive all'entrata in vigore della presente legge, ai comuni e alle province ad esse interessate e, successivamente, agli enti di volta in volta chiamati a rinnovare i propri organi elettivi;

e) Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "La comunità montana ha un organo rappresentativo ed un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. L'organo rappresentativo è formato da un rappresentante per ciascun comune eletto dal consiglio comunale. Lo statuto garantisce, in seno all'organo rappresentativo la rappresentanza delle minoranze dei comuni di maggiore dimensione demografica entro il limite di un terzo dei comuni partecipanti.

f) Il comma 5 dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "5. L'assemblea delega l'amministrazione del consorzio ad un proprio componente con mandato a scadenza secondo le norme dello statuto. Gli atti fondamentali del consorzio sono soggetti all'approvazione degli enti ad esso partecipanti nella persona dei loro legali rappresentanti";

g) Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Lo statuto individua gli organi dell'unione nell'assemblea formata da un rappresentante per ciascun comune associato nella persona di un componente della giunta o del consiglio comunale, e nel presidente, eletto dall'assemblea, che assume l'amministrazione dell'ente. Lo statuto garantisce, in seno all'assemblea, la rappresentanza delle minoranze dei comuni di maggiore dimensione demografica entro il limite di un terzo degli enti associati. Lo statuto individua, altresì, le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse";

h) Nel comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.";

i) Nel comma 1 dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "i sindaci, i presidenti

delle province, i componenti delle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, i componenti delle giunte provinciali, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i presidenti dei consigli provinciali, i consiglieri comunali nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e i consiglieri provinciali, i presidenti, i consiglieri, gli assessori delle comunità montane, i componenti dell'assemblea dell'unione dei comuni";

j) All'articolo 82, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al primo periodo sono soppresse le parole "e commissioni";

k) Il comma 4 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato;

l) All'articolo 82, comma 8, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al primo periodo sono soppresse le parole "e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità";

m) All'articolo 82, comma 8, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al secondo periodo le parole "nella misura" sono sostituite dalle seguenti "in misura percentuale rispetto a quella"; conseguentemente, l'articolo 7 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, è sostituito dal seguente: "1. Al presidente delle unioni dei comuni, dei consorzi fra gli enti locali ed al presidente e agli assessori delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura del 60 per cento di quella prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione dei comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana. 2. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali è attribuita una indennità mensile di funzione pari al 50 per cento di quella spettante agli assessori dell'ente in cui è costituita la circoscrizione";

n) L'indennità di fine mandato di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata ininterrotta superiore ai 24 mesi;

o) All'articolo 82, comma 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al primo periodo sono soppresse le parole "incrementati o";

p) All'articolo 82, comma 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato il secondo periodo;

q) L'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si

rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un'indennità giornaliera onnicomprensiva nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali. 2. La liquidazione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione. 3. Agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione a ognuna delle sedute dei rispettivi organi dell'assemblea ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.”;

r) Ferme restando le disposizioni recate dall'articolo 60 e dall'articolo 63 l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

#### Art. 75

(Disposizioni collegate alla costituzione di nuove province)

1. Ai fini della costituzione delle nuove province di Monza e della Brianza, di Barletta-Andria-Trani e di Fermo, per l'anno 2007 sono sospesi gli adempimenti relativi alla ricognizione della dotazione organica di personale ed alla delibera dello stato di consistenza del patrimonio da effettuarsi da parte delle giunte provinciali di Milano, Foggia, Bari ed Ascoli Piceno, di concerto con i rispettivi commissari nominati con decreti del Ministro dell'Interno in data 7 dicembre 2004.

2. L'organizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali sui territori delle predette istituende province, in deroga a quanto disposto dall'art. 4, commi 1 e 2 della legge 11 giugno 2004, n.

146, dall'art. 5, commi 1 e 2 della legge 11 giugno 2004, n. 147, e dall'art. 4, commi 1 e 2 della legge 11 giugno 2004, n. 148, resta disciplinata dagli articoli...  
...della presente legge. Resta sospeso ogni procedimento amministrativo in contrasto con le disposizioni dei predetti articolo.

#### Art. 76

(Principi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica delle Regioni)

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative all'accorpamento delle aziende sanitarie locali ed al contenimento del trattamento economico degli amministratori e dei dirigenti e queste ultime.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione Europea.

3. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali del dieci per cento rispetto ai saldo dell'anno precedente.

#### Art. 77

(Razionalizzazione delle dimensioni territoriali degli enti locali)

1. Al fine di razionalizzare la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di

concerto con il Ministro dell'interno, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una commissione di studio per la ricognizione delle caratteristiche demografiche, economiche e territoriali delle province attualmente esistenti e per l'elaborazione di parametri demografici ed economici funzionali ad un ottimale dimensionamento del territorio provinciale. Della commissione sono chiamati a far parte rappresentanti di amministrazioni statali, regionali e degli enti locali. Con il decreto istitutivo della commissione sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilito il termine per la conclusione dei lavori e per la presentazione al Governo della relazione finale. Sino al predetto termine di attività della commissione sono sospesi tutti i procedimenti, anche legislativi, concernenti la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province. Ai lavori della commissione lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono nell'ambito delle risorse ordinariamente concernenti le attività della Conferenza unificata, senza nuovi o maggiori oneri per i propri bilanci.

2. Ai comuni che procedono alla fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano, per un triennio, le vigenti disposizioni sul patto di stabilità.

3. I nuovi comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno diritto a ricevere trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 % dei risparmi di spesa derivanti dalla fusione, calcolati sulla base di specifici criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Una quota non superiore al 5 % di tali trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.

4. I comuni, che conseguono risparmi di spesa attraverso l'esercizio associato di funzioni e servizi di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o attraverso gli altri strumenti previsti dagli articoli 24 e 30 del medesimo decreto, hanno

diritto a ricevere trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 % dei risparmi di spesa, calcolati sulla base di specifici criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Una quota non superiore al 5 % di tali trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.

5. Nell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

“5-bis. Non possono dare luogo alla costituzione di unioni di comuni o, comunque, farvi parte quei comuni che facciano parte delle comunità montane previste dall'articolo 27.”.

6. I comuni che, alla data di entrata di vigore della presente legge, facciano parte sia di un'unione di comuni sia di una comunità montana debbono recedere dall'uno o dall'altro ente nel termine di sei mesi.

#### Art. 78

(Misure di contenimento della spesa dagli enti territoriali)

1. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore al 70% delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente delle provincia ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 1, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale delle indennità di minore importo tra quelle spettanti ai rappresentanti degli enti locali soci.

3. Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché l'indennità di missione alle condizioni e nella misura fissata dall'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 1 e 2 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50% del capitale e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50% del capitale.

5. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate, in tutto o in parte, da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città e autonomie locali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. Le società adeguano i propri statuti entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Le Regioni adeguano ai principi di cui al presente articolo la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società.

7. Nell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "consigli circoscrizionali" sono inserite le seguenti "dei soli comuni capoluogo di provincia";

b) al comma 2, dopo la parola "circoscrizionali" sono inserite le seguenti "limitatamente ai comuni capoluogo di provincia".

8. Nel comma 3 dell'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole

"cinquemila" sono sostituite dalle seguenti  
"quindicimila".

#### Art. 79

(Durata delle strutture di missione  
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente:

"4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente può ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti: in tal caso si applica l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto."

#### Art. 80

(Commissione tecnica per il coordinamento dei  
rapporti finanziari tra Stato e Autonomie locali)

E' istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Commissione Tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra Stato e Autonomie locali. La Commissione opera sulla base delle direttive del Ministro, anche in base alle indicazioni del Ministero per gli affari regionali e le Autonomie locali e sentita la Conferenza Unificata, con i compiti di: indicare proposte tecniche sui principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario in attuazione del titolo V della Costituzione; implementare i meccanismi di controllo dei flussi finanziari compatibili con il Patto di stabilità europeo anche sotto il profilo dell'entità del debito pubblico; operare analisi, monitoraggio e valutazione dei flussi finanziari centro-periferia; verificare le problematiche

classificatorie e di amonizzazione dei bilanci delle Amministrazioni pubbliche centrali e decentrate, compatibili con i criteri di Contabilità Nazionale ed Europea.

La Commissione deve riferire anche in Parlamento a scadenza annuale sulla propria attività e su richiesta specifica.

Per l'espletamento della sua attività la Commissione, di cui ai commi precedenti, si avvale dei finanziamenti e della struttura di supporto dell' "Alta Commissione di studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale" (di cui al L. 289/2002, art. 3, lett. b), la quale è contestualmente soppressa.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, e sentita la Conferenza unificata, è definita la composizione e le funzioni della Commissione, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività. Possono essere nominati fino a nove membri (otto Commissari, di cui tre in rappresentanza delle Regioni e degli Enti locali, più il Presidente), scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica.

La Commissione opera per tre anni rinnovabili, dalla data di inizio della attività stabilita nel decreto del Ministero dell'economia di definizione e funzionamento della Commissione stessa.

La Commissione può avvalersi degli strumenti di supporto come previsti dalla soppressa Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica quali l'accesso ai sistemi informativi (ai sensi del comma 4, art. 32 L. 119/1981, come modificata dal art. 49, L. 526/1982) e della segreteria tecnica (ai sensi del comma 4 e 5, art. 8 della L. 878/1986).

#### Art. 81

(Istituzione del fondo rotativo per il sostegno agli investimenti ICT negli enti locali)

1. E' istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato "Fondo rotativo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali". Il Fondo finanzia l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali per realizzare interventi di razionalizzazione, semplificazione e digitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese. Sono quindi autorizzati limiti di impegno quindicennali per l'importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Con successivo decreto del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, vengono stabiliti i criteri e le modalità attuative di distribuzione ed erogazione del suddetto fondo.

### Capo III INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

#### Art. 82

(Effetti sui saldi di finanza pubblica)

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Capo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

- a) saldo netto da finanziare XXX
- b) fabbisogno del settore pubblico XXX
- c) indebitamento netto della P.A. XXX

#### Art. 83

(Gestioni previdenziali)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma

34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2007:

- a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
- b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2007 in 16.650,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. Gli importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 945,10 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

4. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da "secondo i seguenti criteri" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "secondo il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati". All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 34, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'articolo 35, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Sono altresì escluse dal

predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, rivalutato, a decorrere dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri."

5. Al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste Italiane S.p.A. verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine dell'anno 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento delle pensioni INPS fino alla predetta data si intendono concesse direttamente all'INPS e, conseguentemente, sono apportate le necessarie variazioni nelle scritturazioni del conto del patrimonio dello Stato.

Art. 84  
(Trasferimenti all'INPS)

1. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, valutati in 534 milioni di euro per l'esercizio 2005 ed in 400 milioni di euro per l'anno 2006:

a) per l'anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 534 milioni di euro:

b) per l'anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per

prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48 milioni di euro;

2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2005 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

#### Art. 85

(Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, le parole "1° gennaio 2008" e "31 dicembre 2007" sono sostituite rispettivamente da "1° gennaio 2007" e "31 dicembre 2006".
2. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito presso la Tesoreria dello Stato il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", la cui gestione per conto dello Stato è affidata all'INPS. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 3, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.
3. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 2, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari al 65 per cento della quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al medesimo comma 2, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene interamente effettuata dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo di cui al comma 2 in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e

al predetto Fondo, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.

4. Le modalità di attuazione dei commi 2 e 3 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall'esonero dal versamento del contributo di cui al comma 6, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alla previdenza complementare, derivanti dall'applicazione della presente disposizione, nonché dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dalla presente legge, nonché dalla spesa di cui al comma 7, sono destinate, nei limiti di.... Milioni di euro per l'anno 2007, di ..... milioni di euro per l'anno 2008 e di..... milioni di euro per l'anno 2009, al finanziamento degli interventi per lo sviluppo di cui agli articoli... previo versamento alle entrate del bilancio dello Stato e in ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 5 bis.

5-bis. Con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono trimestralmente accertate le risorse del predetto Fondo, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 5.

5-ter Gli stanziamenti relativi agli interventi per lo sviluppo di cui al comma 5, sono accantonati e potranno essere utilizzati subordinatamente alla decisione delle Autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo ed alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi del presente comma con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del Programma Italiano di Stabilità.

6. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo le parole "conferito alle forme pensionistiche complementari" sono aggiunte le seguenti: "e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile".

7. Ai fini della realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonché per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (COVIP), da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.

8. L'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

*"Art. 8. Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al fondo per l'erogazione del TFR".*

"1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" istituito presso la Tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica, prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2

della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'I.N.P.S. medesimo. L'onere derivante dal presente comma è valutato in 531 milioni di euro per l'anno 2008 e in 620 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009."

#### Art. 86

##### (Misure in materia previdenziale)

1. Con effetto dal 1° gennaio 2007 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento.
2. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata di 0,3 punti percentuali, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.
3. Con effetto dal 1° gennaio 2007 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento.
4. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non

artigiani è complessivamente rideterminata nel dieci per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le Regioni l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari 5.000 euro mensili, rivalutato annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma 5, lettera d), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto sull'importo eccedente il predetto limite mensile un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento, destinato al finanziamento della gestione pensionistica di riferimento. Al predetto importo complessivo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. Ai fini del

prelievo del contributo di solidarietà è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal Casellario Centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per il prelievo del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

6. Per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive che mantengono i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità nell'anno 2007, l'accesso al pensionamento di anzianità è consentito nei seguenti termini:

a) i lavoratori per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il primo quadrimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° novembre 2007; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo quadrimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° marzo 2008; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo quadrimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio 2008.

b) i lavoratori che conseguono il trattamento di pensione di anzianità a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il primo quadrimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° febbraio 2008; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo quadrimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° giugno 2008; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo quadrimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre 2008.

Per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. L'articolo 5, comma primo, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi

internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei paesi esteri è determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Capo IV

### INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA

#### Art. 87

(Effetti sui saldi di finanza pubblica)

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Capo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

- a) saldo netto da finanziare XXX
- b) fabbisogno del settore pubblico XXX
- c) indebitamento netto della P.A. XXX

#### Art. 88

(Settore sanitario)

1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ha espresso la propria condivisione con nota xxx del 28 settembre 2006:

- a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.000 milioni di euro per l'anno 2007, 99.042 milioni di euro per l'anno 2008 e

102.245 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale «Bambino Gesù». All'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole «a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente all'anno 2006»;

b) viene istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007; di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la cui relativa assegnazione alle regioni interessate da elevati disavanzi è disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L'accesso alle risorse di tale Fondo resta subordinato alla sottoscrizione dell'accordo ai sensi dell'articolo 1 comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi. Il Piano di rientro deve contenere, sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei Livelli Essenziali di Assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano Sanitario Nazionale e dal vigente DPCM di fissazione dei LEA, sia le misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8 dell'Intesa del 23 marzo 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulla attività produttiva. Qualora nel procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata può proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia e finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta, che con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei

mancati obiettivi. Qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o di potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei Livelli Essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281 della legge 23 dicembre 2005, n.266 sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria.

c) All'articolo 1, comma 174 delle legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato dall'articolo 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ultimo periodo, dopo le parole "all'anno d'imposta 2006" sono aggiunte le seguenti: "e successivi". Il procedimento accertativo delle risultanze contabili regionali, ai fini dell'avvio delle procedure di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è svolto dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa del 23 marzo 2005,

d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:

1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) da accreditare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale

risulta dell'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio Sanitario nazionale per i medesimi anni;

2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio Sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;

3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si riconosce la possibilità di un incremento di detta percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;

4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;

5) nelle more dell'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio Sanitario nazionale le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta dall'Intesa espressa dalla Conferenza Stato - Regioni, e incrementato, a decorrere dal 2008, sulla base del tasso di crescita del PIL nominale programmato;

6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;

7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a

credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all'art. 12, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, nonché alla mobilità internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) Ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino al 2005, al netto per l'anno 2005 della copertura derivante dall'incremento automatico delle aliquote, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato dall'articolo 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le Regioni che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono l'accordo richiamato alla lettera b) e accedono al fondo transitorio, risultano idonei criteri di copertura a carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

e-bis) Per l'anno 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'AIFA ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, con le Deliberazioni n.34 del 22 dicembre 2005, n.18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n.25 del 20 settembre 2006 e n.26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa.

f) Nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, è consentito l'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181 della legge 311/2004, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:

1) con riferimento al superamento del tetto del 13% per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui al decreto legge 18 settembre 2001, n.347 convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 311/2004, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40%;

2) con riferimento al superamento della soglia del 3%, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneità è da verificarsi congiuntamente nell'ambito dei Tavoli di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

g) All'articolo 1, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all'articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Comitato strategico del Sistema Nazionale Linee Guida, di cui al decreto del Ministro della salute del 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici - chirurghi e degli odontoiatri";

2) al terzo periodo, le parole: "il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, "; dopo le parole: "di Trento e di

Bolzano," sono inserite le seguenti parole: "entro il 31 marzo 2007."

h) Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri Enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. Il maggior importo di cui al presente comma è vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.39 e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro per l'implementazione e l'ammodernamento dei sistemi informatici delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e l'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle Regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto fra le Regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera è effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:

- 1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle malattie rare;
- 2) superamento del divario Nord-Sud;
- 3) possibilità per le Regioni che abbiano già realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva;
- 4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi del d.P.R. 14 gennaio 1997;

5) premialità per le regioni sulla base della tempestività e della qualità di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico già eseguiti (per una quota pari al 10 per cento);

i) Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le prestazioni di diagnostica di laboratorio eseguibili con metodiche automatizzate, nell'ambito delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996, recante: "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe".

j) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera i), gli importi delle tariffe massime praticabili per le prestazioni di diagnostica di laboratorio eseguibili con metodiche automatizzate non possono superare il 50 per cento degli importi delle tariffe previste per le medesime prestazioni nel Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996. Conseguentemente le Regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad emanare disposizioni per la revisione degli accordi, per la fissazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa, sottoscritti con le strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni. Le Regioni provvedono altresì ad adeguare gli importi relativi alla compensazione tra Aziende sanitarie dei costi per le medesime prestazioni, nonché ad approvare, entro il 28 febbraio 2007, un Piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche di diagnostica di laboratorio anche ai fini dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di efficientamento resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate.

k) a decorrere dal 10 gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa

sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 23 euro. Gli assistiti non esenti, la cui condizione è stata codificata come codice verde, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, sono tenuti al pagamento di una quota di 41 euro. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati;

l) All'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n.266, la lettera a) è così sostituita "Con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n.289, si provvede, entro il 31 dicembre 2006, alla modificazione degli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive integrazioni di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza, finalizzata all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero, nonché alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno;

m) a decorrere dal 1° gennaio 2007 i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali;

n) a partire dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

o) le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1 gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori

delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

p) le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater. Il provvedimento di ricognizione è trasmesso al Comitato di verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Per le Regioni impegnate nei Piani di rientro previsti dall'Accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera p) sono anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui all'articolo 8 quinquies commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni;

q) il Ministero della Salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal numero 2) della lettera a) del comma 409 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le forniture del

Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti tenendo conto dei più bassi prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori esistenti e di quelle rese disponibili dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le Regioni trasmettono al Ministero della Salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, anche per il tramite dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti dalle Aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici è parte di una più ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I risultati degli studi sono pubblicati sul sito internet del Ministero della salute.

r) La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legge 17 febbraio 1998, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie è consentito solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.211. In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legge 17

febbraio 1998, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le unità sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per danno erariale. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al presente comma, tale responsabilità è attribuita al direttore sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

2. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato è incrementato per l'anno 2006 di 2.000 milioni di euro. Tale importo è ripartito fra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.

3. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole "per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2006 e di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007".

4. Con le modalità di cui all'articolo 1, comma 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è modificato il Piano sanitario nazionale 2006-2008, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di armonizzare i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2007-2009.

## Art. 89

(Fondo per il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano Sanitario Nazionale)

1. Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali nelle attività realizzative del Piano Sanitario Nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009 è istituito un Fondo per il cofinanziamento dei progetti di cui al presente articolo ad integrazione del finanziamento di cui all'articolo 4, nonché per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte delle regioni valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'importo annuale del Fondo di cui al comma precedente è stabilito in 65,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute e 60,5 milioni da assegnarsi alle regioni ed alla province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, per l'integrazione ed il cofinanziamento dei progetti regionali in materia di:  
sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni di euro;  
iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro;  
malattie rare, per 30 milioni di euro;  
implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5 milioni di euro.

3. L'importo di 10 milioni di euro è assegnato con decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, alle Regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative alle materie di cui al comma 2, coerenti con linee progettuali previamente indicate dal Ministro della salute.

4. Per il proseguimento dell'intervento speciale per la diffusione degli screening oncologici di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 29 aprile 2004, n.81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n.138, è autorizzata la spesa di 10

milioni euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009, per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari.

#### Art. 90

(Iniziative di contrasto al consumo di alcol da parte dei minorenni)

1. Al fine di contrastare i negativi effetti sullo stato di salute provocati dal consumo di alcol in età adolescenziale e giovanile ed il conseguente fenomeno di crescita degli oneri economici per il trattamento delle patologie correlate, all'articolo 689 del codice penale le parole : "anni sedici" sono sostituite dalle seguenti : "anni diciotto".

2. All'articolo 14 della legge 14 marzo 2001, n. 125 il comma 1 è sostituito dal seguente : " nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche".

3. Nella legge 14 marzo 2001, n. 125 , dopo l'articolo 14 è inserito il seguente :

"Articolo 14-bis ( Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori degli anni diciotto).

1. Nei luoghi di pubblici esercizi è vietata la vendita di bevande alcoliche ai soggetti minori di anni diciotto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 689 del Codice Penale, la violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 3.000 ad euro 6.000".

#### Art. 91

(Truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale)

1. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 venga condannato con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, l'autorità competente può dichiarare la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dall'articolo

113, lettera e) del testo unico delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265. La decadenza è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a cinquantamila euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

2. Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, accertata con sentenza passata in giudicato, è commessa da altro sanitario che, personalmente o per il tramite di una società di cui è responsabile, eroga prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, è subito avviata, sulla base delle norme vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il Servizio sanitario nazionale; il rapporto è risolto di diritto quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a cinquantamila euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

#### Art. 92

(Confisca delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo di professione sanitaria)

1. In caso di condanna per violazione dell'articolo 348 del codice penale, il giudice ordina la confisca delle attrezzature appartenenti all'esercente la professione sanitaria o a colui che ha abusivamente esercitato la professione sanitaria, ovvero appartenenti a società alle quali l'uno o l'altro partecipano, le quali siano state utilizzate per l'esercizio abusivo della professione sanitaria.

#### Art. 93

(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria)

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell'utilizzazione delle risorse previste nella tabella C allegata alla presente legge e destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed

integrazioni, un importo pari a 10 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti proposti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti, e tre importi di 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule staminali e al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro".

2. Ai fini del completamento delle attività di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell'Istituto superiore di sanità.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell'utilizzazione delle risorse previste nella tabella C allegata alla presente legge e destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, l'importo di 10 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti proposti e gestiti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti e l'importo di 5 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani.

#### Art. 94

(Iniziative in materia di farmaci)

1. Con accordo Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, su proposta del Ministro della salute, sono definiti gli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'Agenzia Italiana del farmaco e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 36, comma 14 della legge 23 dicembre 1997, n.449 pari a 25 milioni di euro, confluite nelle

fonti di finanziamento del bilancio ordinario dell'AIFA.

2. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità "a secco", la data di scadenza e il numero di lotto riportati sulle confezioni dei medicinali per uso umano devono essere stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.

#### Art. 95

(Riunificazione sedi del Ministero della salute)

1. Al fine di razionalizzare l'attività degli uffici centrali e conseguire economie di spesa, il Ministero della salute procede nel corso del 2007 al trasferimento in un'unica sede degli uffici centrali, attualmente dislocati in più edifici. Per i connessi maggiori oneri, derivanti dalle operazioni di trasloco, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di € 6.000.000. A tale spesa si provvederà mediante riassegnazione dalle entrate di cui all'art. 5 comma 12 della legge 407/1990.

2. Al fine di razionalizzare l'attività degli uffici periferici e conseguire economie di spesa, il Ministero della salute procederà, nel triennio 2007 - 2009, a realizzare un programma di accorpamento in un'unica sede, dei propri uffici periferici, nonché dei Nuclei Carabinieri per la sanità che insistono nello stesso territorio; l'individuazione degli uffici interessati alla unificazione logistica avverrà con decreto ministeriale. A tal fine gli enti preposti alla gestione dei porti, aeroporti e confini sono tenuti a mettere a disposizione dell'Amministrazione, a titolo gratuito, idonei locali.

#### Art. 96

(Interventi per l'Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo)

1. Allo scopo di assicurare il trasferimento dall'Italia all'estero delle attrezzature sanitarie in donazione nonché la tenuta dell'inventario aggiornato delle attrezzature disponibili, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n.266 e per consentire la partecipazione alla

rete del teleconsulto e della formazione a distanza di ospedali appartenenti a Stati nei quali non vi siano ospedali italiani, è autorizzata la concessione di un contributo associativo nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2007 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in favore dell'associazione Alleanza degli Ospedali Italiani del Mondo.

#### Art. 97

(Misure per farmacie rurali)

1. Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, la ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore ad euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, disposta, limitatamente all'arco temporale decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, dall'articolo 38 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata per il triennio 2007-2009. La misura della ulteriore riduzione è annualmente stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

#### Art. 98

(Personale Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie CCM)

1. In deroga all'articolo 1, comma 9 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, al fine di ottimizzare la capacità di risposta alle emergenze di sanità pubblica, il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie è autorizzato a stipulare fino a 20 contratti triennali per consulenti di studi e ricerca i cui oneri graveranno

sull'apposito Capitolo di bilancio già stanziato con la legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 29 aprile 2004, n. 81, di istituzione del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 lett. a) del decreto legge 29 aprile 2004, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, per gli anni 2007, 2008 e 2009 per un importo complessivo annuo di 2 milioni di euro.

#### Art. 99

(Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà)

1. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero della salute ed il relativo finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dell'articolo 9bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, da autorizzarsi da parte della Regione Lazio con la partecipazione della regione Puglia, della regione Siciliana e di altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella città di Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, con compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria, in cui far confluire il Centro di riferimento della Regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione, già operante presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-I.F.O.

#### Art. 100

(Misure in materia di vigilanza e controllo sul doping)

~~1. Per il potenziamento degli interventi e delle attività previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n.376, è autorizzata la ulteriore spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.~~

#### Art. 101

(Spesa sanitaria regione Sicilia)

1. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione Sicilia, la misura del concorso della regione a tale spesa è pari al 45% per l'anno 2007, al 47,5% per l'anno 2008 e al 50% per l'anno 2009.

### TITOLO IV

#### INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA RICERCA

##### Capo I

##### Effetti finanziari

#### Art.102

(Effetti sui saldi di finanza pubblica)

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

- d) saldo netto da finanziare XXX
- e) fabbisogno del settore pubblico XXX
- f) indebitamento netto della P.A. XXX

##### Capo II

##### Misure di sostegno all'apparato produttivo

#### Art. 103

(Disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri interventi per l'innovazione industriale)

1. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai fondi di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo è altresì conferita la somma di euro 300 milioni per il 2007, di euro 400 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 2, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano, fatto salvo quanto disposto al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate da CIPE nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziare ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. f) della legge 5 agosto 1978 n. 468.

2. A valere sulla quota di risorse del Fondo individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sono finanziati i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per il patrimonio culturale.

3. Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma 2, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca e per le riforme e l'innovazione nella Pubblica Amministrazione, nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione agli obiettivi tecnologico-

produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziato per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e criteri per l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto, ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e per le riforme e l'innovazione nella Pubblica Amministrazione, nonché con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta il progetto sulla base delle proposte del responsabile, e ne definisce le modalità attuative, anche prevedendo che dell'esecuzione siano incaricati enti strumentali all'Amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico delle risorse stanziato per i singoli progetti. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, il progetto può essere approvato anche in mancanza del parere della Conferenza Stato-Regioni. Ai fini dell'attuazione dei progetti di cui al presente comma, l'utilizzo delle risorse per le aree sottoutilizzate è sottoposto all'approvazione del CIPE che si pronuncia in una specifica seduta, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e alla presenza dei Ministri componenti senza possibilità di delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di trenta giorni, il Ministro dello sviluppo economico può comunque procedere all'attuazione del progetto.

5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza Stato-Regioni sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del cinque per cento di ciascuno stanziamento.

6. I progetti di cui al comma 2 possono essere oggetto di cofinanziamento, deciso da parte di altre Amministrazioni statali e regionali. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico assicura una sede stabile di cooperazione tecnica tra le amministrazioni interessate.

7. In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, è istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è altresì conferita la somma di Euro 50 milioni per il 2007, di Euro 100 milioni per il 2008 e di Euro 150 milioni per il 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 7, anche attraverso l'affidamento diretto ad enti strumentali all'Amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziare per i singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonché i criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 7 del presente articolo, le priorità di intervento, le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rivenienze confluiscono al Fondo di cui al comma 7.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono conferite al Fondo di cui al comma 7, le ulteriori disponibilità degli altri fondi di

amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la  
finanza di imprese individuate dal medesimo decreto.

10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. Sono esonerati dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le Amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità; c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al presente comma, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.

11. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive modificazioni, che versino in crisi economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un'apposita struttura e prevede forme di cooperazione interorganica fra i due ministeri, anche modificando il proprio regolamento di organizzazione ed anche avvalendosi, per le attività ricognitive e di monitoraggio, delle Camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura. A tal fine è autorizzata la spesa di Euro trecentomila a decorrere dall'anno 2007, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle attività industriali e delle crisi di impresa.

12. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati con delibera del CIPE su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la quale si provvede in particolare a determinare, in conformità agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia s.p.a. I commi 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

#### Art. 104

(Interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate)

1. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con l'Intesa sancita con la Conferenza unificata in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 63.273 milioni di euro di cui 100, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5000 per l'anno 2009 e 58.073 entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. La dotazione

aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non possono essere variati, salvo intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida, costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia.

3. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "diversamente allocati", aggiungere le seguenti: ", su proposta del Ministero dello sviluppo economico,";
- b) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole "presentano al", aggiungere le seguenti: "Ministero dello sviluppo economico e al";
- c) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "comunicano al" aggiungere le seguenti: "Ministero dello sviluppo economico perché ne dia coordinata informazione al".

4. All'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole "il CIPE effettua" aggiungere le seguenti: ", con il supporto del Ministero dello sviluppo economico,";
- b) al comma 8, dopo le parole "Il Ministro dell'economia e delle finanze", aggiungere le seguenti: ", su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro competente per lo specifico intervento,".

5. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre l'esercizio 2015, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la legge finanziaria determina la quota delle risorse di cui al comma 1 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

6. Le somme di cui al comma 1, iscritte nella Tabella F allegata alla presente, ai sensi del comma precedente, sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono

essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013.

#### Art 105

(Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST)

1. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e, per quanto di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo.

3. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma Nazionale della Ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

5. E' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare ad integrazione delle dotazioni del Fondo.

(Rifinanziamento dell'art. 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266)

1. Il Fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modifiche, è integrato di 30 milioni di euro per l'anno 2007, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità per una semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.

#### Art. 107

(Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi)

1. All'art. 24, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aggiungere, dopo la parola "controgaranzie", le parole "e cogaranzie".
2. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera a) del d.lgs. 114/98, è attribuito un contributo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
3. Le disposizioni di cui all'art. 13, comma 33 della legge 326/03 si applicano anche alle società finanziarie di cui all'art. 24 del d.lgs. 114/98.

#### Art. 108

(Fondo di garanzia fidi)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;
  - b) conseguentemente al comma 1 è soppresso il secondo periodo;
  - c) al comma 23, secondo periodo, le parole "ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28"

sono sostituite dalle parole "al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

- d) al comma 24 le parole "ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle parole "al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

#### Art. 109

(Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per l'erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali del settore aeronautico, ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 60.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) della legge 11 maggio 1999, n. 140 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per l'erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 60.
3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali rispettivamente di euro 30 milioni per l'anno 2007, 40 milioni per l'anno 2008 e 30 milioni per l'anno 2009, per l'erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 60.

#### Articolo 110

(Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà)

Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

#### Art. 111

##### (Imprese pubbliche)

1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 15 della legge 23 dicembre 2006, n. 266, nel quale confluiscono gli importi delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, è integrata di euro 600 milioni annui, ai fini della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di programma.

#### Art. 112

##### (Autotrasporto)

1. Per il proseguimento degli interventi in favore del settore dell'autotrasporto di merci, al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di euro 575 milioni per l'anno 2007.

#### Art. 113

##### (Banda larga)

1. L'intervento di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per l'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

#### Art. 114

(Esclusione cofinanziamento U.E. dalla regola del 2%)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 57, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a progetti cofinanziati dall'Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

#### Art. 115

(Unificazione dei fondi venture capital)

1. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST S.p.A. destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonché il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84 sono unificati in un unico fondo.

#### Art. 116

(Modifica al decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è aggiunto il seguente:

"2.bis. Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 può essere, a cura dell'ente gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o Istituti di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti a valere sul fondo. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all'approvazione del Comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del Fondo."

#### Art. 117

(Modifica alla legge 24 aprile 1990, n. 100 recante norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero)

1. All'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, sostituirà le parole "per le finalità di cui alla presente legge" con le parole "per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano".

## Art.118

(Promozione di progetti integrati tra i consorzi agroalimentari e turistico alberghieri)

1. All'articolo 10 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4.bis. Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, possono essere concessi contributi a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-alimentare e turistico- alberghiero, aventi lo scopo esclusivo l'attrazione delle domanda estera."

## Art. 119

(Interventi in favore del marchio "made in Italy")

1. Per le finalità di cui al comma 61 dell'art. 4 della legge 350/2003 il fondo istituito per le azioni a sostegno del "made in Italy" è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

CapoII  
Infrastrutture e trasporti

## Art. 120

(Contributo straordinario a favore della Sardegna)

In attuazione dell'articolo 8, lettera m), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è attribuito alla regione Sardegna, per gli anni 2007-2009, un contributo straordinario annuo di 100 milioni di euro per la realizzazione di opere pubbliche."

## Art. 121

(Interventi per salvaguardia di Venezia)

Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio

1992, n. 139, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da ripartire secondo le modalità di cui al comma 2, articolo 3, della legge 3 agosto 1998, n. 295.

#### Art. 122

(Interventi per Roma capitale della Repubblica)

Per la prosecuzione degli interventi per Roma capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990 n. 396, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

E' altresì autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione del nuovo palazzo dei Congressi all'Eur e di 42,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la realizzazione della città dello sport a Tor Vergata.

#### Art. 123

(Contributi erariali)

1. A decorrere dall'anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964 n. 1280, da ultimo rideterminato dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 e confluito nel fondo consolidato di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di 175 milioni di euro annui.

#### Art. 124

(Sistema AV/AC dal 2008 – Apporto al capitale  
Ferrovie S.p.A. – Interessi intercalari –  
Adeguamento fondo federalismo amministrativo -  
Rete tradizionale)

1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità», è autorizzata la

spesa di 900 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1200 milioni di euro per l'anno 2009.

2. E' autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2007 a titolo di aumento dell'apporto dello Stato al capitale sociale di Ferrovie dello Stato S.p.A per l'attuazione di un piano di investimento della controllata Trenitalia.

3. Ai fini del rimborso degli interessi e la restituzione delle quote capitale dei mutui accesi in applicazione della legge 78 del 1994, è posto a carico dello Stato, per l'importo annuo di euro 27 milioni a decorrere dal 2007, l'onere per il servizio del debito già contratto nei confronti di Infrastrutture Spa, per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2007 in relazione alla realizzazione del "Sistema alta velocità/alta capacità".

4. E' autorizzata la spesa complessiva di euro di 311 milioni per l'anno 2007, in relazione all'adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di programma di RFI e dei contratti di servizio di Trenitalia, stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 52 della legge 388 del 2000, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni precedenti.

5. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

#### Art. 125

(Finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale)

1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

#### Art. 126

(Autorità portuali)

1. Nell'elenco 1, allegato alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole «Autorità portuali» sono soppresse.

2. All'articolo 34-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 9 marzo 2006, n. 80 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole da: «nei limiti» fino alla fine del periodo sono soppresse.

b) al comma 3 le parole da «determinato» fino a: «2007» sono soppresse.

Art. 127  
(Terremoto Molise)

1. Al fine di garantire la prosecuzione gli interventi e le opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni totalmente evacuati, che abbiano predisposto il relativo piano di ricostruzione, risorse non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da altri interventi infrastrutturali statali.

Art.128

*(Prosecuzione interventi zone terremotate delle  
regioni Marche ed Umbria)*

1. Per la prosecuzione dell'opera di ricostruzione nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, è autorizzato

un contributo annuo di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare alle medesime Regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

#### Art. 129

(Interventi urgenti nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa)

1. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere utilizzati per il finanziamento parziale dell'opera intera, con le stesse modalità contabili e di rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi della suddetta legge n. 443 del 2001. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di cui al presente comma è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a partire dall'anno 2007 e un ulteriore contributo quindicennale di 25 milioni di euro a partire dall'anno 2008.

#### Art. 130

(Finanziamento ANAS)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo Anas s.p.a. predispone un nuovo piano economico-finanziario, riferito all'intera durata della sua concessione, nonché l'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano. Il piano è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; con analogo decreto è approvato l'aggiornamento del piano e dell'elenco delle opere che Anas s.p.a. predispone ogni cinque anni. In occasione di tali approvazioni è altresì sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante, avente valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti.

2. Ferma l'attuale durata della concessione di Anas s.p.a. fino alla data di perfezionamento della convenzione unica ai sensi del comma 1, all'articolo 7, comma 3, lettera c), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla

legge 8 agosto 2003, n. 178, le parole "trenta anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta anni". In occasione del perfezionamento della convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono adeguare la durata della concessione di Anas s.p.a..

3. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel due per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il predetto canone è corrisposto direttamente ad Anas s.p.a. che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 1 e che lo destina alle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia. Le convenzioni accessive alle concessioni in essere tra Anas s.p.a. ed i suoi concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma.

4. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto, in particolare, dagli articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni, e 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, è soppresso. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade un sovrapprezzo il cui importo è pari: a) per le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2009. I conseguenti introiti sono dovuti ad Anas s.p.a., quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l'adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa Anas s.p.a.. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, su proposta di Anas s.p.a., sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, ivi incluse quelle relative al versamento del sovrapprezzo, nonché quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal presente comma. *Conseguentemente alle maggiori*

*entrate vengono corrispondentemente ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio*

5. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono impartite ad Anas s.p.a, anche in deroga all'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2003, n. 178, direttive per realizzare, anche attraverso la costituzione di apposita società, le cui azioni sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture l'autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle sue attività volte, alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, nonché al concorso nella realizzazione dei compiti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite altresì per assicurare le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento delle partecipazioni già possedute da Anas s.p.a. in società concessionarie autostradali. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un nuovo capitolo di bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione della predetta società, quota parte dei contributi statali già attribuiti ad Anas s.p.a. per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture, le attività della medesima società.

6. All'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2003, n. 178, e successive modificazioni, le parole del primo periodo da “, in conformità” a “da essa costituite” sono sostituite con le parole “svolge” ed il secondo periodo è soppresso. Nell'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 5 sono soppressi.

7. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, è soppresso. Anas s.p.a. subentra nella mera gestione del suo intero patrimonio, nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali, nonché nei rapporti con il personale dipendente. Il subentro non è soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilità

nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti altresì dalla riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali sono interamente impiegate da Anas s.p.a., secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad integrazione delle risorse già stanziare a tale scopo, interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE ai sensi della legislazione vigente compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Le predette disponibilità, alle quali si applicano le disposizioni di cui al comma 7 nonché quelle di cui all'articolo 9 della predetta legge n. 382 del 1968, sono evidenziate in apposita posta di bilancio di Anas s.p.a.; del loro impiego viene reso altresì conto, in modo analitico, nel piano economico-finanziario di cui al comma 1.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad Anas s.p.a. a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria ed all'ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si applicano le disposizioni valide per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

#### Art. 131

(Il miglioramento della mobilità dei pendolari)

1. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2008-2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75%:

- a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui all'articolo 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;

c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.

2. Il Ministero dei Trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome, procede con proprio decreto ad un piano di riparto tra le Regioni e le Province Autonome, che si attiene ai seguenti criteri:

a) priorità al completamento dei programmi finanziati con legge 18 giugno 1998, n. 194, e successive modifiche e integrazioni e con la legge 26 febbraio 1992, n. 211;

b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;

c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;

d) priorità alle Regioni ed alle Province Autonome le cui imprese sia siano attenute alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al primo comma del presente articolo, le Regioni, le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome si coordinano attraverso centri di acquisto comuni per modalità di trasporto, anche con il supporto del Ministero dei trasporti.

### Capo III

#### Agricoltura

#### Art. 132

(Disposizioni in materia di controlli nel settore agroalimentare e di semplificazione)

1. Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Per agevolare lo svolgimento dell'attività di controllo, al personale dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quelle di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Inoltre l'Ispettorato, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato ad assumere fino a tredici dirigenti di seconda fascia, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 4-ter del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 2005, n. 71.

3. I controlli di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono demandati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.).

4. All'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, le parole: "la prova preliminare di fermentazione e", sono soppresse.

5. Per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007.

6. Per fronteggiare le emergenze in campo zootecnico e coordinare le relative attività di controllo, per il periodo 2007-2008, è nominato un Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. In attuazione dell'articolo 18 del Reg. (CE) 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, "relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli alimentari", è istituito un contributo destinato a coprire le spese, comprese quelle sostenute in occasione dell'esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del citato regolamento. L'importo e le modalità di versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi

proventi, nonché quelli derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di salvaguardia dell'immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il comma 5-ter dell'articolo 3 della Legge n. 231 del 11 novembre 2005 è abrogato. Il comma 5-quater dell'articolo 3 della Legge n. 231 del 11 novembre 2005 è modificato come segue "Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate".

Art. 133  
(Enti irrigui)

1. Al fine di razionalizzare il sistema idrico nazionale, tutti i diritti, i poteri e le funzioni spettanti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sull'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, e successive modificazioni, sono trasferiti alle regioni Puglia e Basilicata, che li esercitano tenuto conto anche degli interessi delle Regioni limitrofe e delle priorità previste dalla normativa vigente per gli usi delle acque.

2. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di sei anni» ». Al relativo onere, pari a euro 271.140 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

3. Le disposizioni dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle spese per l'energia utilizzata per il sollevamento dell'acqua ai fini della sua distribuzione.

4. All'articolo 23, comma 6 -bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

#### Art. 134

(Misure in favore della vendita diretta di prodotti agricoli)

1. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "lire 80 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 80.000";
- b) le parole: "lire 2 miliardi", sono sostituite dalle seguenti: "due milioni di euro".

2. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia.

#### Art. 135

(Convenzioni con le pubbliche amministrazioni)

All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche: “

a) le parole: "50 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50.000";

b) le parole: "300 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "euro 300.000".

#### Art. 136

##### (Interventi per il settore agricolo)

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007 - 2011.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, sono disciplinati i criteri, le modalità e le procedure di attuazione del Fondo, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

3. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è soppresso.

4. All'onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui per il quinquennio 2007 - 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpite, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il "Fondo per le crisi di mercato". Al fondo confluiscono le risorse di cui all'articolo 1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81.

6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del fondo, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.

7. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole: "commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2,3, 5 e 6".

8. Per l'attuazione dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, compresi nel piano assicurativo agricolo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni.

9. A decorrere dall'anno 2007, il contributo previsto dall'articolo 1-quinques, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è incrementato di tre milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.244.

#### Art. 137

##### (Rifinanziamenti nel settore agricolo)

1. Al fine di consentire l'organizzazione in Italia del Congresso mondiale dell'Organizzazione mondiale della vigna e del vino (OIV) è assegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2007 e di euro 800.000 per l'anno 2008.

2. Al fine di consentire all'Istituto nazionale per la Fauna selvatica (INFS) lo svolgimento dei maggiori compiti derivanti dall'attuazione del

decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, a decorrere dall'anno 2007 il contributo ordinario annuo è incrementato di quattro milioni di euro.

#### Art. 138

(Norme per l'internazionalizzazione del sistema agroalimentare)

1. Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il venticinque per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agroalimentari in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

2. La misura della esclusione è elevata al trentacinque per cento degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici, e al cinquanta per cento degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 102 del 2005.

3. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo.

4. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo

1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero del responsabile del centro di assistenza fiscale.

5. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

#### Art. 139

(Sviluppo della forma societaria in agricoltura)

1. Le società di persone e le società a responsabilità limitata, che rivestono la qualifica di "società agricola" ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono dettate le modalità applicative del comma 1.
3. All'articolo 2, comma 4-bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è soppresso il secondo periodo.

#### Art. 140

(Norme in materia di bioenergie)

1. Al comma 421, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:
  - la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) al terzo periodo le parole: "un contingente annuo di 200 mila tonnellate", sono sostituite con le seguenti: "un contingente di 250 mila tonnellate, da utilizzare su autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, assegnandolo in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da

contratti quadro o contratti di programma agroenergetico, nonché dell'occupazione diretta ed indiretta coinvolta, definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dello sviluppo economico."

- la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) le quote di biodisel non utilizzate nell'anno 2006 sono aggiunte al contingente di 250 mila tonnellate previsto per l'anno 2007, allo stesso contingente è aggiunto anche il quantitativo derivante dall'applicazione delle sanzioni irrogate dall'Autorità Garante della concorrenza e il mercato"

2. Per l'anno 2007, il decreto di cui al comma 421, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dal presente articolo è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more della sua adozione, l'Agenzia delle Dogane, tenendo conto dei criteri prioritari di cui all'articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005 n. 266 attribuisce in via provvisoria quote fino ad un massimo mensile di 15 mila tonnellate.

3. Il comma 422, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è sostituito dal seguente: "L'importo previsto dalla articolo 21 comma 6 ter, del tesato unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato negli anni 2005 e 2006, è destinato alla costituzione di un apposito Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico."

4. All'articolo 2 quater della legge 11 marzo 2006, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:

a) comma 1: alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, è stanziato un importo annuo di 73 milioni di euro."

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Dal 1° aprile 2007 i produttori di carburanti diesel e di benzina sono obbligati ad immettere al consumo biocarburanti di origine agricola in misura dello 1,0% dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente. Tale percentuale, espressa in potere calorico inferiore, è incrementata annualmente di 1 punto percentuale dal 1° gennaio 2008 fino all'anno 2012."

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono stabilite le modalità per l'invio da parte dei produttori di carburanti diesel e di benzina, con autocertificazione dei dati relativi all'immissione al consumo di biocarburante di origine agricola, riferiti all'anno in corso ed all'anno precedente. Con detto decreto sono altresì stabilite le misure e le sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo previsto dal comma 2. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui al comma 422, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o in aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del consumo di bioetanolo."

d) al comma 5 le parole: "entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2007".

5. Al comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, dopo le parole: "agroforestali e fotovoltaiche", sono inserite le seguenti: "nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali dell'impresa e di materie plastiche da prodotti agricoli".

#### Capo IV

#### Tutela dell'ambiente e dei beni culturali

(Rimborso attività antinquinamento marino)

1. Per la quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a Tutela dell'Ambiente Marino conseguenti a danni provocati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 12 legge 31/12/1982, n. 979, il Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare applica il tariffario internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori (SCOPIC)"

2. L'ultimo capoverso dell'art. 14 della richiamata legge 979/82 e' sostituito dal seguente.

"Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 12, verranno versate all'entrata del Bilancio dello Stato e sono riassegnate nella misura del 50% con decreto del Ministero dell'Economia e finanze allo stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare per le attività di difesa del mare dagli inquinamenti".

#### Art. 142

(Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra)

1. Per il finanziamento delle misure finalizzate alla attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato con la legge 2 giugno 2002 n.120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 e successivi aggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo.

Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge in Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio di concerto con il Ministro per lo Sviluppo Economico sentita la conferenza unificata Stato - Regioni ed Enti Locali individua le modalità per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a 72 mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è individuato il tasso di interesse da applicarsi.

2. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:

- a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
- b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;

c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 Kw con motori ad alta efficienza;

d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nel settore civile e terziario;

e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;

f) interventi strutturali sulla mobilità urbana, inclusi l'incremento del trasporto pubblico elettrificato, il recupero delle linee ferroviarie dismesse, facilitazioni per l'accesso da parte dei mezzi privati a combustibili a basso contenuto di carbonio ed alla trazione elettrica;

g) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.

3. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'articolo 2, 3° comma, della legge 2 giugno 2002, n. 120 e quelle di cui all'articolo 1 comma 473 della legge 266 del 2005 non utilizzate al 31 dicembre 2006.

Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo.

Il Fondo è istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti e con apposita convenzione saranno definite le modalità di gestione. La Cassa Depositi e Prestiti può avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.

#### Art. 143

#### (Fondo per lo Sviluppo Sostenibile)

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Sviluppo Sostenibile allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche, l'educazione e informazione ambientale, e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.

2. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del fondo di cui al comma 1 risorse per un importo annuo di 25 milioni di Euro. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dell'Economie delle Finanze, sentita la Conferenza unificata Stato- Regioni ed Enti locali sono individuate annualmente le misure prioritarie da finanziarsi con il fondo di cui al primo comma.

3. Per il finanziamento del Fondo sono destinate le risorse che affluiranno al bilancio statale quali dividendi derivanti da partecipazioni in società di capitali detenute dallo Stato degli introiti stessi. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

#### Art. 144

(Piano d'azione nazionale sugli "acquisti verdi")

Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, nonché della valorizzazione delle esigenze di tutela ambientale anche tramite gli acquisti della pubblica amministrazione, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto delle indicazioni formulate in proposito dalla Commissione europea nell'ambito della Politica integrata di prodotto, adotta, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, il "Piano d'azione nazionale sugli Acquisti verdi" da emanarsi entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 145

(Disposizioni in materia di beni culturali)

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

2. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

3. Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività

culturali un Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le Autonomie.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato al Ministro per i beni e le attività culturali un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

5. A favore di specifiche finalità relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la loro gestione è assegnata al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

6. Al Fondo cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Tale contributo è finalizzato a favore di interventi di sostegno di istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. In deroga al comma 4 del predetto articolo 12, gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare.

7. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, al comma 1, dopo la parola "diritto" sono soppresse le parole " , al quale non è dovuta alcuna remunerazione".

8. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

*"1-bis* Al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto di prestito pubblico (di seguito denominato "Fondo"), con una dotazione annua di euro. 3.000.000,00.

*1-ter.* Il Fondo è ripartito dalla Società italiana Autori ed Editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato-Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in misura non superiore allo 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del medesimo.

1- *quater*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado.”

9. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché per l'istituzione del fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti di cui all'articolo 1, comma 1, tabella A n. 86 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, sono aumentati per un importo pari a 10 milioni di euro.

10. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, al primo periodo, le parole “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni” e al secondo periodo, la parola “2008” è sostituita dalla seguente: “2010”;
- b) il comma 6 è abrogato.

#### Art. 146

(Norme di razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo)

1. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa, sono abrogati gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, nonché i Titoli III e IV del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005 recante “Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento”. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'Interno in materia di sicurezza.

2. Al fine di razionalizzazione il funzionamento degli organi consultivi in materia di spettacolo dal vivo e conseguire economie di spesa, con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare sono istituite le commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo e ne sono

disciplinati la composizione ed i compiti. La composizione delle commissioni consultive ~~tiene~~ conto di una adeguata rappresentanza degli enti territoriali. Fino all'adozione dei decreti ministeriali operano le precedenti commissioni. Sono abrogati l'articolo 1, commi 59, 60, 61, 62, 63 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 e gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 65, 67, 68, 69 e 70 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.

3. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è sostituito dal seguente: "art. 24.1. i criteri di ripartizione della quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare.

Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzioni delle spese".

4. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, all'articolo 18, comma 2, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è aggiunto il seguente periodo: " In tale convenzione, sono stabilite, altresì, per tutte le erogazioni di risorse statali ad imprese di produzione cinematografica avvenute entro il 31 dicembre 2005, per le quali non vi sia stata completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema dall'istituto gestore del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del predetto decreto legislativo, le modalità per pervenire all'estinzione del debito maturato, per le singole opere finanziate secondo un meccanismo che preveda, tra l'altro, l'attribuzione della totalità dei diritti del film in capo, alternativamente, all'impresa di produzione ovvero al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato".

5. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente, con riferimento all'erogazione ed all'utilizzo delle risorse erogate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: "finanziamento" è sostituita dalla seguente: "sostegno";

b) all'articolo 12, comma 5, le parole: "erogazione dei finanziamenti e dei contributi" sono sostituite dalle seguenti: "erogazione dei contributi", e le parole: "finanziamenti concessi" sono sostituite dalle seguenti: "contributi concessi";

c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

**"13. Disposizioni per le attività di produzione."**

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.

2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50% del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al 90%.

3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100% del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalità con le quali, una volta trascorsi cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera.

5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico - artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a far venir meno i requisiti per la concessione dei benefici di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che

comprendono soci, amministratori e legali  
rappresentanti dell'impresa esclusa.

6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dall'erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, è destinata all'autore della sceneggiatura.

7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei premi di qualità di cui all'art. 17".

Capo.....

Interventi a tutela dell'occupazione

#### Art. 147

(Proroga degli ammortizzatori sociali)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2007. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo

periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. All'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

#### Art. 148

(Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare)

1. Al fine di procedere alla regolarizzazione ed al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del presente articolo.

2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente maggiormente rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1. Nell'istanza il datore di lavoro indica le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima.

3. L'accordo sindacale di cui al comma 2, da allegarsi all'istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti

di lavoro subordinato e la sottoscrizione di atti di ~~conciliazione individuale che producono nel~~ rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente, l'effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso.

4. Ai fini del presente articolo si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 2. L'accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentita anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell'onere contributivo ed assicurativo evaso. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 5.

5. All'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità:

- a) versamento all'atto dell'istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto;
- b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi.

I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.

6. Il versamento della somma di cui al comma 5 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con

DPR 30 giugno 1965, n.1124, nonché all'articolo 18 del ~~decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918~~, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.

7. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza. Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1 i datori di lavoro debbono completare gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'efficacia estintiva di cui al comma 6 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi delle AUSL.

8. Le agevolazioni contributive di cui al comma 5 sono temporaneamente sospese nella misura del 50% e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 3.

9. La concessione di tali agevolazioni resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.

#### Art. 149

(Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti)

1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio

2006, n. 51, le parole "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e dopo le parole: "e di 45 milioni di euro per il 2006" sono inserite le seguenti: "e di 37 milioni di euro per il 2007".

#### Art. 150

(Rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi delle crisi aziendali per cessazione di attività')

1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono destinati 25 milioni di euro alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni.

#### Art. 151

(Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà - proroga dell'articolo 5, commi 5 e 8, della legge 236/93)

1. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". A tale fine è autorizzata per l'anno 2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

#### Art. 152

(Cassa integrazione straordinaria per commercio  
turismo vigilanza)

1. Nel limite di spesa di 45 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Art. 153

(Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale e documentazione obbligatoria)

1. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999, sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 2.

2. L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri matricola e paga di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e di cui all'articolo 134 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

## Capo VI

## INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI

## Art. 154

(Interventi a sostegno del settore turistico)

1. Per il sostegno del settore turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali si provvede all'attuazione del presente comma.

## Art 155

(Rifinanziamento trasporto pubblico locale)

Per l'espletamento delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale, delegati alle Regioni ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2007, la spesa di euro 60 milioni ad integrazione delle risorse già attribuite alle Regioni ai sensi dell'art. 2 del DPCM 16 novembre 2000. Il trasferimento delle risorse dovrà garantire, ai sensi dell'art. 20, comma 2, decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il livello dei servizi, come definito dagli Accordi di programma stipulati ai sensi degli artt. 8 e 12 del citato decreto legislativo." Conseguentemente all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è soppresso l'ultimo periodo del comma 2 ed è abrogato il comma 6.

## Art. 156

(Agenzie fiscali)

1. Al comma 74 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sostituire, rispettivamente, le parole: "Agenzia delle entrate: 0,71 per cento;" "Agenzia del territorio: 0,13 per cento;" e "Agenzia delle dogane: 0,15 per cento.", con le parole: "Agenzia delle entrate: 0,7201 per cento;" "Agenzia del territorio: 0,1374 per cento;" e "Agenzia delle dogane: 0,1585 per cento."

#### Art. 157

( debiti pregressi )

1. Il fondo per provvedere all'estinzione dei debiti pregressi di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di euro di 140 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

#### Art. 158

(Norma di ripristino delle risorse dell'otto per mille IRPEF Stato)

1- L'articolo 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è così sostituito:  
"L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è ridotta di euro 80 milioni annui per il periodo dal 2004 al 2006."

#### Art. 159

(Fondo per le esigenze di mantenimento della difesa e programmi di edilizia per le esigenze delle Forze armate)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo, con la dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli

di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il fondo è altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da stati o organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle nazioni unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate missioni di pace, nonché da terzi per i concorsi prestati a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263. A tal fine non si applica l'articolo 1, comma 46, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa è autorizzato con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.

2. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze armate.

#### Art. 160

(Fondo missioni internazionali di pace)

Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

#### Art. 161

(Radio radicale)

1. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni ed il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224

#### Art. 162

(Emittenti televisive locali)

Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 163  
(Politiche per la famiglia)

1. Il fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il fondo per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia quale ente strumentale della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il concorso significativo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali, dell'associazionismo e del terzo settore; finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

2. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del fondo al fine di:

a) finanziare la elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 291, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia;

b) realizzare un piano per la riorganizzazione dei ~~consultori familiari, finalizzato a potenziare gli~~ interventi sociali in favore delle famiglie, elaborato d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 291;

c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 291, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari;

d) promuovere e attuare, di concerto con gli altri Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di raggiungere entro il 2010 l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33% fissato dal Consiglio europeo del Lisbona del 23-24 marzo 2000.

3. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia. Con regolamento del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità, adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle azioni volte a conciliare tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il

comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 53 del 2000 è  
abrogato.

Art. 164

Istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della  
violenza nei confronti delle donne e per ragioni di  
orientamento sessuale

«È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità l'"Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale" con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della violenza alle donne e di realizzare campagne istituzionali di informazione e di sensibilizzazione. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Presso il medesimo Osservatorio è costituito un Registro ove sono iscritti i centri antiviolenza accreditati a livello regionale con compiti di prestare assistenza alle vittime della violenza, ovvero di informazione, assistenza psicologica, sostegno sociale, assistenza per le denunce e il loro seguito giudiziario, appoggio educativo all'unità familiare, formazione preventiva ai valori di uguaglianza rispetto allo sviluppo personale e alla risoluzione non violenta dei conflitti, sostegno alla formazione e all'inserimento o reinserimento lavorativo. Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma e per il coordinamento dei Centri Antiviolenza è istituito un Fondo di 4.000.000 di euro annui.

2. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, ~~è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in~~  
vigore della presente legge.

#### Art. 165

(Fondo per le non autosufficienze)

1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze", al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

#### Art. 166

(Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati)

Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni dei migranti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati", al quale è assegnata la somma di 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

#### Art. 167

(Reddito minimo di inserimento)

1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2007".

2. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

#### Art. 168

(Non ripetibilità di somme erogate)

Le somme, di cui all'art.1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria non sono ripetibili

Le ordinanze ingiunzioni emesse a norma dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in applicazione dell'art.1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, 266, sono inefficaci.

I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma 1 sono estinti

#### Art. 169

*(Fondo per le politiche giovanili)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

#### Art. 170

*(Istituzione di un fondo per le spese di funzionamento della giustizia)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

#### Art.171

*(Modifica della legge 25 luglio 2000, n. 209)*

L'articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5 (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunità internazionale)

I crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi:

- di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di "alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;

- di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative".

#### Art. 172

(Razionalizzazione del patrimonio immobiliare ubicato all'estero)

1. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell'Agenzia del demanio per la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un Piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero, procedendo alla relativa ricognizione, stima, nonché, previa analisi comparativa di costi e benefici, alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione.

Con proprio decreto il Ministro degli Affari esteri, sulla base del Piano, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell'Agenzia del demanio.

2. Con decreto del Ministro delle economia e delle finanze che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea, una quota non inferiore al 30% dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione cui al comma precedente, può essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.

#### Art. 173

(Adeguamento tariffa visti nazionali)

1. A decorrere dall'applicazione dei nuovi importi, dei "diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto" per l'area Schengen, come modificati dalla Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 1° giugno 2006, n. 2006/440/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L. 175 del 2006, e comunque non prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata previsto all'articolo 26 della Tabella dei diritti consolari, di cui alla Legge 2 maggio 1983, n. 185, è determinato nell'importo di € 75,00.

2. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei "diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto" per l'area Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione delle due tariffe, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui alla Tabella citata nel comma precedente, è conseguentemente aumentato di € 15 rispetto alla tariffa prevista per i visti in area Schengen.

#### Art.174

(Fondo speciale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)

1. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è costituito un "Fondo speciale" destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:

manutenzione degli immobili;  
contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale;  
attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati.

2. Al "Fondo speciale" affluiscono:

le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità;

gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazioni stipulati con soggetti pubblici e privati. Detti contratti devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

3. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la

rendicontazione del fondo speciale di cui al presente articolo.

#### Art. 175

(Incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili)

1. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi, negli aeroporti l'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, istituita con la legge del 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di un euro a passeggero imbarcato.

#### Art. 176

(Procedure di indennizzo)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare sino al 30 giugno 2007 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n.350 finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n.137.

### NORME FINALI

#### Art. 177

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n.468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n.362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati, per ciascuno degli anni 2007-2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2007 e triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria,

sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n.208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n.468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2007, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della legge 5 agosto 1978, n.468 e successive modificazioni ed integrazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato n.1 alla presente legge.

8. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2.

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica di cui agli articoli 2, 36, 42 e 44.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.